

**tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9697 del 10/05/2005**

Raggiungimento dello scopo di atti invalidi - Principio generale applicabile anche agli atti di imposizione tributaria - Conseguenze - Invalidità riguardante l'autore dell'avviso di accertamento - Proposizione del ricorso nei confronti dell'autore effettivo dell'atto - Sanatoria. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9697 del 10/05/2005

La sanatoria per il raggiungimento dello scopo di atti invalidi è principio generale che, enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi e, quindi, anche agli atti amministrativi di imposizione tributaria. Il principio è applicabile anche ove la causa dell'invalidità riguardi l'autore dell'avviso di accertamento, con conseguente effetto di sanatoria della ipotizzata invalidità dell'avviso stesso, quando, prima ancora che si sia pronunciato il giudice tributario, il contribuente abbia mostrato, attraverso la proposizione del ricorso, di saper fornire la corretta interpretazione della struttura della dichiarazione provvimentale e di saper identificare l'autore dell'atto (nella fattispecie, società concessionaria del servizio Tosap).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9697 del 10/05/2005